SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

227ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI

INDICE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

Decreti di scioglimento di consigli provinciali e comunali e di proroga di gestioni straordinarie di comuni . . . . . *Pag.* 9911

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 9911

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULL'ATTUAZIONE DELLE DELEGHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546, RECANTE NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO NEL 1976

Costituzione 9907

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità . . *Pag.* 9912

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 9911

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9908

Approvazione da parte di Commissione permanente 9911

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1100, 1101, 1034-*B* e 1059:

PRESIDENTE 9912, 9913
CARBONI (*DC*) 9912
GRASSINI (*DC*) 9912
MANENTE COMUNALE (*DC*) 9912

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 9909

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . *Pag.* 9909

Presentazione dei testi degli articoli proposti dalla 9ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1090 e dalla 10ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1059 9911

Presentazione di relazioni 9910

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 9907

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria » **(1059)** (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria »:

CARBONI (*DC*), *relatore* . . . 9923, 9926, 9928
* ERMINERO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . 9926, 9928
* POLLASTRELLI (*PCI*) 9928
POLLIDORO (*PCI*) 9925

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali » **(1100)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

ABIS, *sottosegretario di Stato per il tesoro* *Pag.* 9913
* GRASSINI (*DC*), *relatore* 9913
MARANGONI (*PCI*) 9914

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » **(1101)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

ANSELMI Tina, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 9917
GAROLI (*PCI*) 9916
LABOR (*PSI*) 9920
MANENTE COMUNALE (*DC*), *relatore* . 9914, 9917

« Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante » **(1034-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

CARBONI (*DC*), *relatore* 9921, 9922
* ERMINERO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 9922
* POLLASTRELLI (*PCI*) 9922

ELENCHI DI DIPENDENTI DELLO STATO ENTRATI O CESSATI DA IMPIEGHI PRESSO ENTI OD ORGANISMI INTERNAZIONALI O STATI ESTERI 9912

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CATELLANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 dicembre 1977.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di costituzione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976

P R E S I D E N T E . La Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976, nella sua riunione del 20 gennaio 1978, ha proceduto alla propria costituzione. Sono risultati eletti: Presidente, il deputato Renato Ascari Raccagni; Vice Presidenti, il deputato Arnaldo Baracetti e il senatore Claudio Beorchia; Segretari, il deputato Franco Castiglione e il senatore Dino Riva.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati, in data 18 gennaio 1978, ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1948. — Deputati ORSINI Bruno ed altri. — « Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva della Commissione di inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali » (1094).

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 27 gennaio 1978, ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1929. — « Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali » (1100);

C. 1925. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (1101);

C. 1979. — Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306 » (1102);

C. 2009. — « Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concer-

nente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante » (1034-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CERVONE, BAUSI, GRAZIOLI, CODAZZI Alessandra, DELLA PORTA, SALERNO, GIACOMETTI, FRACASSI, BORGHI, MEZZAPESA, COSTA, BOMBARDIERI, SALVATERRA, BENAGLIA, REBECCHINI, GIOVANNIELLO, COLLESELLI, COLOMBO Vittorino (Veneto), RICCI e TODINI. — « Modificazioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, per il ripristino del diritto al riscatto della casa » (1109);

BOLDRINI Cleto, BENEDETTI, DE SABBATA e SALVUCCI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto » (1110);

BASADONNA e NENCIONI. — « Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111).

In data 16 gennaio 1978, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » (1095);

dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

« Trattamento normativo ed economico in materia di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1096);

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Legge-quadro in materia di cave e torbiere » (1097);

dal Ministro dell'interno:

« Ordinamento delle autonomie locali » (1098);

dal Ministro delle finanze:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi » (1099);

dal Ministro degli affari esteri:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra Italia e Zaire relativo all'Accordo aereo tra i due Paesi del 7 dicembre 1962, effettuato a Roma il 9 maggio 1973, e dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan sui servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato, firmato a Roma il 4 settembre 1975 » (1103);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Programma decennale di interventi per la difesa del suolo » (1104);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Integrazione del titolo accademico per determinate categorie di laureati » (1105);

dal Ministro dei trasporti:

« Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario » (1106);

« Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1107).

In data 1° febbraio 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro » (1108).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge, in data 18 gennaio 1978, è stato deferito in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati ORSINI Bruno ed altri. — « Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva della Commissione di inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali » (1094) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1977, n. 899, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977 » (1057).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge, in data 19 gennaio 1978, sono stati deferiti in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario » (1093), previo parere della 1ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 9, concernente modifiche alle disposizioni relative alla distillazione agevolata delle patate » (1092), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

I seguenti disegni di legge, in data 27 gennaio 1978, sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali » (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306 » (1102) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 10ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante » (1034-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 9ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (1101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 10ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionale, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Smaltimento dei rifiuti solidi » (1044), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª e della 12ª Commissione, della Commissione speciale per i problemi ecologici e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

DELLA PORTA ed altri. — « Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età » (1049), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FAEDO. — « Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa » (1056), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » (1089), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

REBECCHINI ed altri. — « Attribuzione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia del beneficio della ricongiunzione ai fini del trattamento economico del servizio reso allo Stato con quello che in atto prestano nel Corpo dei vigili urbani » (755), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome delle Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 26 gennaio 1978, il senatore Schiano ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 974, concernente estensione al personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1976-77 delle provvidenze di cui al decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 1975, n. 299 » (1060).

A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 27

gennaio 1978, il senatore Cervone ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 1978, n. 10, concernente svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario » (1093).

Annunzio di presentazione dei testi degli articoli proposti dalla 9ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1090 e dalla 10ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1059

P R E S I D E N T E . La 9ª Commissione permanente (Agricoltura) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi » (1090).

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria » (1059).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta del 19 gennaio 1978, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il disegno di legge: Deputati ORSINI Bruno ed altri. — « Proroga del termine di cui all'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva della Commissione di inchiesta sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali » (1094) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 10 gennaio 1978 — *Doc.* IV, n. 49 — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Opera nazionale combattenti, per gli esercizi 1975 e 1976 (*Doc.* XV, n. 72).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di trasmissione di decreti di scioglimento di consigli provinciali e comunali e di proroga di gestioni straordinarie di comuni

P R E S I D E N T E . Con lettera del 25 gennaio 1978, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel quarto trimestre 1977 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Costa Volpino (Bergamo), Caravaggio (Bergamo), Noventa Padovana (Padova), Busseto (Parma), Taggia (Imperia), Surbo (Lecce), Pratola Peligna (L'Aquila), Rovereto (Trento), S. Michele (Bari) e Oria (Brindisi).

Con la predetta lettera il Ministro ha altresì comunicato gli estremi dei decreti prefettizi concernenti la proroga delle gestioni

straordinarie dei comuni di San Fili (Cosenza), Dragoni (Caserta) e Casapulla (Caserta).

Trasmissione di elenchi di dipendenti dello Stato entrati o cessati da impieghi presso enti od organismi internazionali o Stati esteri

PRESIDENTE. Nello scorso mese di gennaio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1100, 1101, 1034-B e 1059

GRASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSINI. A nome della 6ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali » (1100).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Grassini si intende accolta.

MANENTE COMUNALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANENTE COMUNALE. A nome della 11ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (1101).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Manente Comunale s'intende accolta.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. A nome della 10ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante » (1034-B) e sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per lo aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria » (1059).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dal senatore Carboni si intendono accolte.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali » (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* GRASSINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la tentazione, nello svolgere questa relazione, sarebbe di non soffermarmi soltanto sul merito, che può essere risolto in pochi minuti, ma di fare delle osservazioni di metodo sul significato di questo decreto-legge. Ed è molto triste doverlo fare anche se non esporrò tutte le considerazioni che sarebbero necessarie. Perchè? Perchè questo decreto-legge nasce da un errore del Governo e del Parlamento e vi sarebbero quindi molte considerazioni da fare sulla scarsa attenzione con la quale noi legiferiamo.

Che cos'è infatti questo decreto-legge? Non è altro che il riparare alla circostanza che nell'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, numero 112, è stata ripresa tutta una serie di commi del regolamento della contabilità dello Stato ma non quello relativo alla possibilità, per il Ministro del tesoro, di procedere ai pagamenti della tredicesima in cinque giorni. Ora, proprio questa dimenticanza fa sì che se non si fosse provveduto con un decreto-legge si sarebbero verificati degli inconvenienti abbastanza gravi nel senso che ci sarebbe stato agli sportelli un superaffollamento maggiore di quello che già c'è.

Come ho già detto, nel merito non ci sono osservazioni da fare e quindi raccomando il decreto-legge alla vostra approvazione. Voglio però ancora sottolineare che questo modo disattento di procedere è certamente indice di un Parlamento che, forse perchè chiamato a compiere troppi atti per via legislativa, finisce per non saper amministrare.

Con questo senso di rammarico propongo all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

ABIS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la completa esposizione del relatore senatore Grassini sul contenuto del provvedimento possa esimermi dall'aggiungere altre considerazioni. Non mi resta quindi che ringraziare il relatore e chiedere alla Assemblea di voler esprimere voto positivo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

BALBO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

M A R A N G O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Desidero solo dire, signor Presidente, che dopo le osservazioni fatte dal relatore, che condivido, e tenuto conto che il contenuto di questo provvedimento si riduce a ben poca cosa, in quanto trattasi della correzione di un errore commesso dal Governo nel passato, il nostro Gruppo esprime voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » (1101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1101, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo, viene al nostro esame dopo l'approvazione della Camera dei deputati che, come si legge in epigrafe, ha apportato al testo governativo alcune modificazioni.

Queste in effetti sono due: la prima riguarda le organizzazioni sindacali provinciali di categoria che, con la modifica, devono essere le maggiormente rappresentative per accertare l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, nei settori del commercio e del turismo, in determinati e limitati periodi dell'anno; la seconda si riferisce alla durata del decreto-legge che anzichè essere indeterminata nel tempo è stabilita fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

Il decreto-legge da convertire trova la sua *ratio* nella legge 18 aprile 1962, n. 230, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato e particolarmente nell'articolo 1, lettera *c*), che stabilisce la determinazione del contratto di lavoro « quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario ed occasionale ».

Infatti lo scopo fondamentale della richiamata legge 18 aprile 1962, n. 230, era ed è quello di regolare in forma ben definita e chiara l'importante istituto del contratto di lavoro a tempo determinato.

Deve ricordarsi che la regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato ha avuto un *iter* travagliato e tormentato, perchè si trattava di mettere in azione uno strumento legislativo che da lunghi anni era atteso nel mondo del lavoro. D'altra parte la complessità della materia rendeva molto difficile la formulazione di una precisa e rigorosa disciplina giuridica, diretta ad incidere in rapporti di lavoro a termine che erano un fenomeno diffuso e largamente praticato da parte di molte aziende, al di là delle obiettive esigenze che ne giustificavano l'applicazione, con finalità chiaramente rivolte ad eludere gli obblighi e i vincoli derivanti dalla legge e dai contratti collettivi per la

normale assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato.

Su tale anomala situazione, derivante dalla ingiustificata sostituzione del normale contratto a tempo indeterminato con il contratto a termine, si erano avute iniziative di parlamentari e dei sindacati che avevano spinto il Governo ad assumere una propria determinazione, anche in dipendenza delle indagini compiute dalla Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori. Le indicazioni ottenute ponevano in luce una abbondante fascia di situazioni del tutto estranee alla applicazione corretta del contratto di lavoro a termine.

Lo strumento giuridico che è rappresentato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, ha voluto essere chiaro e tale da destare il meno possibile dubbi, così da evitare contrasti e controversie interpretative che finiscono con lo svantaggiare il più debole.

Dopo circa 18 anni di applicazione della legge, questa conserva ancora la sua validità, anche se, come è di tutte le leggi, si fa ricorso ad interpretazioni dubbiose.

Anche se nel momento di formazione della legge n. 230 la ricerca della *ratio* è stata pedissequa, attenta, fondata addirittura sulle indicazioni di una Commissione d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, pure la nuova realtà sociale ed economica dell'Italia di oggi presenta nuove occasioni di lavoro temporaneo, specialmente nei settori del turismo e del commercio, determinando quelle che sono definite « occasioni stagionali ».

Il decreto-legge n. 1101 ha le sue motivazioni di provvedimento di urgenza appunto nei settori del commercio e del turismo e determina una particolare normativa in materia di contratto a termine, destinata a risolvere le esigenze di personale in particolari e motivate circostanze e ad ovviare alle interpretazioni dell'articolo 1, lettera *c*) della legge 18 aprile 1962, n. 230, che non si è ritenuto di estendere alle assunzioni straordinarie e a termine, natalizie e pasquali per il commercio, e in particolari mesi estivi per le imprese turistiche che operano anche per il resto dell'anno. D'altra parte appare fondata ed attuale l'esigenza di consentire il ricorso alle assunzioni temporanee in quei settori nei quali più si rileva la necessità sia per soddisfare la domanda dell'azienda sia per l'occupazione di lavoratori disponibili ad un contratto a tempo. Va sottolineato che, proprio in occasione dell'approvazione dei provvedimenti per l'occupazione giovanile, legge n. 285, si è dato un forte rilievo al contratto a termine che contribuisce alla acquisizione di esperienze utili ai fini della qualificazione professionale.

L'articolo 1 del decreto-legge, nel dichiarare che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei settori del commercio e del turismo, pone una serie di condizioni a garanzia del lavoratore contro i possibili abusi.

La condizione da osservare è che deve trattarsi dell'intensificarsi dell'attività lavorativa in un determinato periodo dell'anno e limitato nel tempo, alla quale non si possa far fronte con il normale organico del personale. La garanzia del rispetto della condizione è affidata agli ispettorati provinciali del lavoro che devono constatare che l'attività lavorativa si intensifica temporaneamente e comunque non può essere espletata con turni. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sentirà le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in maniera che si acquisisca ogni utile elemento di giudizio offerto dalle parti sociali del rapporto di lavoro.

Il secondo comma dell'articolo fa richiamo alla legge 18 aprile 1962, n. 230, per quanto riguarda l'osservanza delle norme in essa contenute e che si riferiscono: alla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso di seconda proroga o di assunzione entro certi limiti; alla estensione dei benefici delle ferie e della gratifica natalizia; alla corresponsione di un premio di fine lavoro; alle sanzioni a carico del datore di lavoro nel caso di contratti a termine simulati.

Questo, onorevoli colleghi, in sintesi il disegno di legge al nostro esame che viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, in aderenza al voto della Commissione di

merito, sottolineando che la 10ª Commissione ha espresso parere favorevole.

La disciplina proposta tiene conto di quanto si è rilevato in questi anni di crescita sociale e osserva il precetto di tutelare il più debole al fine di dare un più attento e responsabile assetto ai rapporti di lavoro.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garoli, ne ha facoltà.

G A R O L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, desidero in breve precisare il significato della nostra adesione alla conversione in legge del decreto che disciplina il lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo. Concordiamo in gran parte con le considerazioni testè fatte dal relatore sulla opportunità di questo provvedimento, per cui non credo che occorra spendere molte parole. In definitiva il decreto-legge integra norme che regolano i contratti di lavoro a tempo determinato già previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, per ben determinate lavorazioni e determinati momenti di lavorazioni a carattere stagionale nell'industria manifatturiera e nell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli. In pratica tale normativa viene estesa anche ai settori del commercio e del turismo in occasione di momenti straordinari o di punta come le festività di fine d'anno o le ferie estive.

Sul fatto che un provvedimento come quello al nostro esame corrisponda a una esigenza oggettiva come quella di porre finalmente ordine in rapporti di lavoro assolutamente precari in questi settori e in questo momento, non abbiamo dubbio alcuno. Sappiamo grosso modo — dico grosso modo perchè una indagine vera e propria non è mai stata compiuta — quello che è avvenuto e quello che avviene nei rapporti di lavoro nel settore del commercio e soprattutto nel settore del turismo in mancanza di una precisa regolamentazione dei contratti di lavoro a breve termine. Si è diffusa copiosamente la prassi del lavoro precario o del lavoro nero, con gravi danni per migliaia di lavoratori, specialmente per le donne e per i giovani occupati in questi settori.

Forse non sono stati indicati con la necessaria chiarezza gli obiettivi ai quali tendere con il presente provvedimento. A noi preme sottolineare quelli fondamentali, pur considerando, del resto, tutti i limiti che il provvedimento palesa. Si tratta, a nostro avviso, di tutelare rigorosamente questo lavoro che spesso si svolge in condizioni dure, disagiatissime. E più breve è la durata del rapporto, più gravi sono i disagi per questi lavoratori. Si deve mirare insomma soprattutto a far uscire questo lavoro dalle umilianti condizioni della clandestinità perchè è di questo che si tratta. A tale riguardo giudichiamo positivo l'accordo intervenuto su questa materia tra le organizzazioni dei lavoratori e quelle degli imprenditori o esercenti e non crediamo che il precedente costituito dall'accordo sindacale tolga valore o importanza a un atto che dà veste di legge a intese sindacali già raggiunte. Il dato positivo da sottolineare, a nostro avviso, è questo: si raccoglie ora uno dei frutti dell'opera paziente e tenace di organizzazione della tutela sindacale dei lavoratori, organizzazione che si è estesa negli ultimi tempi anche a settori che per troppo tempo sono rimasti ai margini. Questo è un segno di crescita del movimento organizzato dei lavoratori anche in questi settori lasciati per troppo tempo in balìa di se stessi, crescita che è anche condizione e garanzia per rendere operanti le norme che stiamo per approvare.

Altre volte norme di questo tipo sono rimaste lettera morta, come ella sa, onorevole Ministro, come nel caso di quelle che dovevano trarre dalla clandestinità il lavoro a domicilio. La crescita del movimento organizzato dei lavoratori, se pone nuovi compiti al movimento sindacale, sollecita l'iniziativa del Governo e del Parlamento molto al di là degli interventi limitati, quali quelli previsti nel presente decreto. Da parte nostra avremmo preferito, onorevole Ministro, discutere della regolamentazione del lavoro in questi settori in collegamento con i due problemi fondamentali che emergono dal-

la stessa crisi economica ed occupazionale in cui si trova il paese: l'esigenza dello sviluppo dell'occupazione e quella della ristrutturazione e dell'ammodernamento della rete distributiva e delle stesse strutture turistiche del paese, questioni che si collegano, specie in riferimento al turismo, al problema di una diversa organizzazione ad esempio delle ferie estive al fine di promuovere — noi diciamo finalmente — uno scaglionamento delle ferie nei periodi estivi che consenta un più razionale utilizzo degli impianti, una maggiore produttività dello stesso sistema, uno sviluppo del settore turistico e ricreativo anche in funzione di un ampliamento dell'occupazione e della stabilità dell'impiego.

Ma, come si sa, la decretazione di urgenza, anche per la sua caratteristica di provvedimento parziale, non consente oggi purtroppo questo pur necessario esame. Comunque credo che le occasioni anche prossime non mancheranno per approfondire questi fondamentali aspetti a cui ho appena fatto cenno. La stessa riforma del collocamento, il cui *iter* ha già avuto inizio al Senato, credo che offrirà in proposito più occasioni. Pertanto, mentre approviamo queste norme provvisorie, perchè hanno validità fino al 30 settembre 1978, e parziali, perchè limitate al solo aspetto della regolamentazione del lavoro a tempo breve, assumiamo l'impegno ad operare per riforme qualificanti che mettano su basi solide l'attività e l'occupazione nei comparti del commercio e del turismo, auspicando su questi temi un confronto costruttivo tra tutte le forze democratiche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANENTE COMUNALE, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ANSELMI TINA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nello scorso dicembre il Governo ha emanato il provvedimento di urgenza in materia di contratti di lavoro a tempo determinato che oggi viene portato al vostro esame perchè sia convertito in legge ordinaria.

Su questo decreto ha già espresso il proprio consenso la Camera dei deputati, con un emendamento di cui più avanti parleremo. Il relatore, che a nome del Governo ringrazio per l'esauriente illustrazione, ha esposto le linee del provvedimento: la vostra attenzione è stata quindi richiamata sul dato di fatto da cui siamo partiti per emanare la disciplina in questione. In alcuni periodi dell'anno le imprese commerciali e di turismo devono affrontare una domanda, da parte del pubblico, di gran lunga più consistente di quella ordinaria che si evidenzia durante il resto dell'anno e sulla base della quale organizzano la propria attività ed il proprio organico di personale. I periodi in cui si verificano tali punte di intensificazione del lavoro sono principalmente quello delle festività natalizie ed i mesi estivi e il relativo, eccezionale afflusso di clientela è sì prevedibile, ma, come è facile comprendere considerando la natura delle predette attività, non è frazionabile. Di conseguenza gli operatori del settore hanno la necessità di una maggiore consistenza di organico solo in alcuni periodi dell'anno senza che, obiettivamente, di tali lavoratori in più possano farsi carico a tempo indeterminato.

È superfluo sottolineare che nessuna azienda può sopportare i costi di mano d'opera utilizzabile solo saltuariamente. Di qui la necessità dell'intervento legislativo di cui discutiamo e che disciplina questa particolare ipotesi di contratto a termine. La materia, come è noto, è regolata dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che prevede casi eccezionali e tassativi nei quali i datori di lavoro possono effettuare assunzioni con contratto a tempo determinato. Nell'ambito di tale legge, però, non è possibile ricondurre l'ipotesi che abbiamo disciplinato con il provvedimento di urgenza.

A dire il vero, la distinzione a prima vista non è macroscopica, tant'è che per lungo tempo gli operatori economici del settore hanno ritenuto di agire in piena legalità assumendo personale a termine nei periodi in questione. Il risultato però è stato che, sempre con maggiore frequenza e poi nella quasi generalità dei casi, quelle assunzioni sono state « trasformate » in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dalla magistratura.

E dopo un attento esame della casistica che ha dato lungo a decisioni giurisprudenziali in tal senso, non possiamo non convenire con questo orientamento.

Oltre ad alcuni contenuti chiaramente innovativi, il decreto-legge di cui oggi discutiamo, quindi, non è semplice norma di interpretazione, neanche nella sua prima parte.

Di tanto ci si può rendere conto analizzando le due ipotesi della legge n. 230 che più si avvicinano a quella disciplinata dal decreto ed alle quali in passato si è creduto di poter ricorrere. La prima — lettera *a*) della legge n. 230 — consente l'apposizione del termine al contratto « quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima ». Forma e sostanza di questa previsione fanno intendere che il legislatore si è voluto riferire ad attività di natura stagionale per se stessa e cioè alle varie attività agricole che si esauriscono nel volgere di pochi mesi.

Quelle che noi consideriamo sono invece punte di maggior rilievo — che possiamo anche definire punte stagionali — ma che afferiscono ad attività di natura continua.

La seconda ipotesi legislativa — lettera *c*) — maggiormente vicina a quella disciplinata dal provvedimento portato al vostro esame consente l'apposizione del termine per l'esecuzione « di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale ». Se tanto può adattarsi al caso della costruzione di un manufatto, dell'esecuzione di un trasporto *una tantum*, non sembra invece potersi riferire ad occasioni di maggiore lavoro non straordinarie od occasionali, bensì ordinarie, periodiche e ricorrenti quali sono quelle in questione.

C'è infine da dire, a sostegno della necessità di un intervento innovativo quale è stato il nostro, che la legge n. 230 del 1962 è eccezionale ed ha contenuto tassativo. Di conseguenza appare giusto che non ne fosse consentita una interpretazione estensiva.

Sentiamo comunque il dovere di ribadire, come già abbiamo fatto alla Camera, che sia la legge n. 230 che il provvedimento oggi portato al vostro esame non possono e soprattutto non intendono scalfire quel principio generale del nostro ordinamento secondo il quale il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato.

Il lavoro è strumento di dignità sociale nonchè mezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Come tale non può e non deve avere durata predeterminata. Se il legislatore pone delle eccezioni a questo principio, tanto fa come mera ed inevitabile presa d'atto di una realtà socio-economica che in determinati settori presenta occasioni temporanee di lavoro. Trattasi cioè di attività, ovvero di esecuzioni di opere o di servizi, che per loro natura e caratteristiche non possono in nessun modo costituire fonte di lavoro a tempo indeterminato, ma iniziano e si esauriscono in un breve arco di tempo. È dovere del legislatore in questi casi intervenire con una rigorosa disciplina che contenga il fenomeno nei limiti che gli sono strettamente naturali; che offra al lavoratore le maggiori garanzie possibili; che scoraggi gli abusi e ponga sanzioni quando si verifichino.

Operando in tal modo, l'eccezione non si pone come deviazione dal principio, ma lo riafferma e lo rafforza « tassativizzando » le poche ipotesi in cui esso non può essere applicato per reali, obiettive ragioni.

Tale è l'essenza della legge 18 aprile 1962, n. 230, e del provvedimento d'urgenza che abbiamo posto in essere.

Quest'ultimo, comunque, essendo inserito in una più nuova e per certi aspetti mutata realtà sociale, ha degli elementi diversi rispetto alla legge n. 230. Esso prevede, infatti, che le condizioni che legittimano le assunzioni temporanee siano verificate, quan-

to a sussistenza e a congruità, dall'ispettorato del lavoro. Tale organo, in altri termini, sulla base dei dati forniti dai datori di lavoro richiedenti, constaterà se effettivamente vi sia un particolare, eccezionale afflusso di clientela destinato ad esaurirsi in breve tempo e se realmente l'organico dell'azienda non sia sufficiente a farvi fronte.

Sul punto, poi, è previsto obbligatoriamente che sia acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati. Tali organizzazioni, che peraltro hanno espresso il loro consenso alla formulazione del provvedimento ed anzi lo hanno richiesto, possono dare il loro determinante contributo nella formazione della volontà amministrativa in quanto consapevoli della reale situazione aziendale.

Non si è ritenuto di sancire che il suddetto parere fosse vincolante in quanto le organizzazioni sindacali costituiscono la controparte rispetto ai datori di lavoro, mentre al di sopra di entrambe e della visione particolare che ognuna di esse può avere del problema sta l'organo pubblico: è funzione non condizionabile di quest'ultimo decidere autonomamente tenendo presente sia gli interessi delle parti, sia, e soprattutto, quelli pubblici che strettamente ineriscono alla materia del lavoro.

Il procedimento ora esemplificato avverrà nei tempi strettamente necessari perchè la richiesta sia esaminata ed approfondita caso per caso: è per questo che non sono stati previsti termini che non potevano essere validi nella generalità delle ipotesi.

Riteniamo che possiate condividere la nostra speranza che le cautele previste dal decreto valgano ad eliminare, o quanto meno a contenere nei minimi termini, eventuali motivi di contenzioso giudiziario.

C'è inoltre da ricordare che il provvedimento prevede che ai contratti in questione si applichi la disciplina della legge n. 230 con tutte le garanzie che essa offre al lavoratore (trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, a far data dalla prima assunzione, nel caso di seconda proroga o di riassunzione entro certi termini; estensione al lavoratore temporaneo del trattamento in atto nell'impresa per gli altri dipendenti; ferie e gratifica natalizia; corresponsione di un premio di fine lavoro; sanzioni a carico del datore per ogni inadempienza).

Esposte sia le motivazioni giuridiche e socio-economiche che hanno dato luogo all'emanazione di questo provvedimento, sia la disciplina particolare che esso prevede, accennerò adesso agli effetti che è in grado di produrre.

Innanzitutto le imprese potranno meglio organizzare i propri servizi avendo a disposizione un maggior numero di dipendenti, fra i quali frazionare l'afflusso di pubblico; del miglioramento dei servizi si avvantaggeranno gli utenti, mentre risulterà più equilibrata, proporzionalmente, la concorrenza fra le aziende.

In secondo luogo il provvedimento in questione può essere fonte di occasioni di lavoro, sia pure temporaneo, e risolvere, anche se certamente in non grande percentuale, alcuni problemi del mercato del lavoro.

Bisogna, infatti, tenere presente che vi sono categorie di lavoratori interessate ad un siffatto tipo di rapporto e che, in mancanza di una disciplina *ad hoc*, si rendevano disponibili ad incrementare il triste fenomeno del lavoro nero. Con l'approvazione di questo strumento legislativo, invece, tali categorie di lavoratori, oltre ad usufruire degli effetti positivi previsti dalla legge sul contratto di lavoro a tempo determinato, acquisiranno esperienze utili ai fini di una qualificazione professionale.

Non si è ritenuto opportuno estendere la portata del provvedimento al di là dei settori del commercio e del turismo perchè in questi era più evidente e macroscopica la lacuna legislativa che postulava una necessità di regolamentazione. Questa, comunque, costituirà banco di prova per verificare i concreti elementi del problema anche in vista di una diversa futura soluzione.

A questo punto, infatti, riteniamo di dover illustrare la modifica apportata al decreto-legge dalla Camera. Pur consentendo sulla validità del provvedimento in quanto rispondente ad una realtà del mercato del lavoro che necessitava di disciplina, la Came-

ra ha espresso la volontà che l'efficacia di questo decreto sia limitata nel tempo fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di occupazione: e comunque, a stimolo verso una soluzione più rapida possibile, fino al termine massimo del 30 settembre 1978. Il Governo — come sapete — aveva invece espresso l'avviso che ci fosse solo il collegamento alla entrata in vigore della nuova legge sul collocamento.

Nel ritenere che la presente disciplina costituisca una valida prova legislativa, ci auguriamo che le nuove norme in tema di occupazione possano essere al più presto approvate, considerata la necessità di una nuova disciplina che tenga conto delle esigenze del mondo del lavoro e della produzione. In ogni caso, il contributo che con il presente provvedimento si è voluto dare al completamento della disciplina del contratto a termine non può non essere giudicato positivamente. L'esperienza della sua prima applicazione potrà fornire ulteriori elementi di valutazione che saranno tenuti nella dovuta considerazione.

Per concludere, evidenziate la portata del decreto-legge, la rigorosità del procedimento da esso previsto e le garanzie tutte che offre al lavoratore per evitare ogni eventuale abuso, riteniamo di poter serenamente chiedere il vostro consenso perchè il provvedimento sia convertito in legge ordinaria.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: maggiormente rappresentative.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, di cui al precedente articolo 1 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L A B O R . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A B O R . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi pare che noi oggi approviamo una norma che per molti anni — come ricordava il senatore Manente Comunale — era all'attenzione del paese e del Parlamento.

Il senatore Manente Comunale ha ricordato la Commissione di inchiesta sulle condizioni delle fabbriche e del mondo del lavoro che risale agli anni 1950-1960, le cui conclusioni sono state all'attenzione delle Camere per molto tempo. È di notevole rilievo — lo sottolineo nel dare l'assenso del Gruppo socialista all'approvazione di questo provvedimento — che finalmente le forze politiche passino all'attuazione, anche se in un momento piuttosto drammatico della vita politica, di queste norme; è di notevole rilievo perchè notiamo che anche tra le forze del lavoro in questi giorni una attenta, opportuna ed intelligente polemica si è svolta sulle nuove esigenze della mobilità del lavoro, del controllo del cosiddetto mercato del lavoro da parte dei lavoratori, posti come siamo di fronte ad una situazione economica — di recessione e non più di ipotizzato sviluppo indefinito — e quindi ad esigenze di politica economica profondamente diverse.

Per molti anni di fatto i lavoratori si sono opposti a qualsiasi contratto a tempo

determinato mentre oggi questo — come il relatore, il Ministro e gli intervenuti in Aula hanno dichiarato — ci appare come un modo efficace per combattere il lavoro nero: ci troviamo di fronte ad una situazione economica grave, che non descrivo, ci troviamo di fronte a milioni di disoccupati, ci troviamo di fronte inoltre ad almeno due milioni di lavoratori che rappresentano il fenomeno del lavoro nero.

Sono vari dunque i motivi che rendono opportuno oggi approvare questa norma che comincia solo a indicare — ecco perchè è saggio approvare anche il termine del 30 settembre 1978 — l'esigenza, non solo tramite il collocamento ma con molte altre forme quali ad esempio la proposta « agenzia del lavoro », di permettere ai lavoratori di dare il loro apporto al controllo positivo del mercato del lavoro, cioè dell'occupazione e della vigilata mobilità del lavoro. Eviteremo così tanti guai di cui oggi è vittima il paese.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante » (1034-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputatti, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

C A R B O N I , *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge ritorna al Senato per la terza lettura in quanto la Camera dei deputati, con l'articolo 3 di modifica del primo comma dell'articolo 10 della legge n. 398, ha voluto consentire ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni di esplicare l'attività di alienazione dei propri prodotti anche in assenza di apposita licenza abilitante all'esercizio del commercio ambulante, a prescindere dalla estensione dei terreni coltivati.

Già durante l'esame da parte del Senato, nella seduta del 17 gennaio, del disegno di legge di conversione del decreto-legge il problema era stato sollevato dal collega senatore Baldi, ma il relativo emendamento non era stato accolto sia per la formulazione che finiva per proporre un'interpretazione eccessivamente estensiva della nozione di commercio ambulante, sia perchè non vi era stata la possibilità del necessario approfondimento da parte della Commissione di merito.

La modifica apportata dalla Camera dei deputati dà certamente una positiva risposta all'esigenza di una categoria che esercita attività di particolare rilievo sociale, rimuovendo una discriminazione che era particolarmente grave soprattutto in alcune zone del paese. Gli stessi consumatori, riteniamo, possono essere avvantaggiati dall'ampliamento della possibilità di vendita diretta da parte dei coltivatori. Pertanto nella stesura che è stata accolta dalla Camera dei deputati ci sembra che l'emendamento abbia una sua reale ragion d'essere e quindi si invita l'Assemblea a voler convertire il decreto-legge con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Pollastrelli. Ne ha facoltà.

* P O L L A S T R E L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei molto brevemente annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista in quanto le modifiche apportate alla Camera, diversamente da quelle che erano state proposte al Senato, sono di nostro gradimento poichè limitano l'esonero, per quanto riguarda il commercio ambulante, unicamente alle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e non estendono questo esonero a tutti i produttori agricoli in genere.

Per questi motivi siamo favorevoli alla approvazione e alla conversione del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C A R B O N I , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le dichiarazioni fatte dal relatore e dal senatore Pollastrelli, tenuto conto delle osservazioni fatte precedentemente, nel senso che la linea del Governo era evidentemente quella di recare il minimo di modificazioni possibile e che il tempo e il modo con cui l'emendamento era stato presentato non consentivano una valutazione adeguata, mi permettano di non aggiungere nulla a quanto è già stato dichiarato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame della modifica apportata dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati.

B A L B O , *segretario*:

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 ».

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria » (1059) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria »

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di segreteria », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

C A R B O N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1059 prevede la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.

È noto che dopo la ricostituzione delle camere di commercio, attuata con decreto luogotenenziale n. 315 del settembre del 1944, si è avuto un lungo silenzio legislativo, nonostante il gran numero di proposte avanzate dal Parlamento e in alcune occasioni anche dal Governo, non ultima quella presentata in questi giorni al Senato. Cosicchè la normativa delle camere di commercio è ancora oggi incompleta e pertanto risulta priva di organicità. Con una serie di leggi parziali sono state però assegnate o trasferite alle camere di commercio una serie di funzioni amministrative. Solo in una occasione, nel 1950 (legge 10 agosto 1950, n. 729), furono aggiornate le tariffe dei diritti di segreteria stabilite per i consigli provinciali dell'economia corporativa con regio decreto 11 luglio 1941, n. 971.

Il finanziamento delle camere di commercio è comunque stato sempre assicurato in passato da una aliquota determinata, nell'ambito delle leggi vigenti, dalle stesse giunte camerali, da applicarsi sull'imponibile di ricchezza mobile delle categorie B e C1. L'imposta di ricchezza mobile, cui l'imposta camerale era legata, aveva, come è noto, la caratteristica di crescere in misura più che proporzionale rispetto al reddito lordo prodotto nel paese e l'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C1 mostrava in modo più accentuato questa caratteristica. Le camere di commercio beneficiavano, quindi, in passato di entrate crescenti nel tempo. Inoltre le camere potevano, attraverso le manovre dell'aliquota, coprire particolari esigenze: tutto ciò ha fatto sì che venisse meno lo stimolo per adeguare i redditi di segreteria, potendo le camere di commercio far fronte alle esigenze finanziarie attraverso la principale fonte di finanziamento. D'altra parte l'imposta principale ed i diritti di segreteria erano, in passato, egualmente a carico delle categorie produttive utenti dei servizi camerali.

Oggi, con l'attuazione della riforma tributaria, la situazione è profondamente mutata. Soppressa l'imposta di ricchezza mobile e conseguentemente l'imposta camerale, nel periodo 1974-77, alle camere di commercio (analogamente a quanto previsto per gli enti territoriali, ma in questo caso come unica fonte) è stato assegnato un contributo sostitutivo delle imposte soppresse commisurato alle entrate riscosse nel 1973 con maggiorazioni del 5 per cento all'anno, limitatamente agli anni 1976 e 1977.

Da quel momento le camere di commercio hanno avanzato richiesta per aggiornare i diritti di segreteria, per l'evidente situazione di disagio realizzatasi, coincidendo un momento di entrate rigide con quello di spese crescenti in conseguenza, specialmente, dell'inflazione. Le camere di commercio hanno potuto tuttavia « sopravvivere » negli anni scorsi perchè hanno potuto riscuotere gli arretrati dell'imposta camerale. Per l'anno 1978 le norme della riforma fiscale avrebbero previsto, in regime ordinario, che alle camere fosse assegnata un'aliquota della ILOR.

È ben noto, tuttavia, che l'imposta, di difficile applicazione, stenta a trovare il suo assetto definitivo e che si e rivelata, in ogni caso, impossibile la sua ripartizione. Pertanto il Governo ha disposto, con il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, la proroga del regime transitorio previsto dalle norme della riforma fiscale e l'assegnazione agli enti locali di contributi sostitutivi.

Mentre per gli enti territoriali già negli anni scorsi (legge 26 aprile 1976, n. 189, e legge 8 agosto 1977, n. 547) si era provveduto ad adeguare il contributo sostitutivo in relazione al tasso di inflazione verificatosi, per le camere di commercio solo con il citato decreto-legge n. 946 si è provveduto in misura parziale all'adeguamento stesso. Infatti le richieste avanzate per l'anno 1978, derivanti dalle strette necessità, riguardavano in complesso finanziamenti, per le camere di commercio di tutta Italia, dell'ordi-

ne dei 140-145 miliardi di lire. Il contributo sostitutivo assegnato con il decreto-legge n. 946 riguarda, invece, circa 100 miliardi di lire. D'altra parte non sono previste per il 1978, se non in misura ridottissima, entrate per residui dell'imposta camerale ancora da riscuotere. Ecco perchè si è ritenuto necessario, contestualmente all'aumento del contributo sostitutivo delle imposte soppresse, e nell'impossibilità di accollare allo Stato maggiori oneri, integrare le entrate camerali aumentando i diritti di segreteria.

Il decreto-legge 23 dicembre 1977, di cui oggi si discute la conversione in legge, risponde dunque alla necessità ravvisata dal Governo di provvedere con urgenza ad integrare le entrate ordinarie camerali, per consentire alle stesse camere di adempiere gli obblighi istituzionali. La scelta dello strumento del decreto-legge è stata imposta dalla necessità di contenere l'aumento del contributo sostitutivo delle imposte soppresse, rispondendo anche all'esigenza di non porre a carico della collettività spese per funzioni esercitate dalle camere di commercio nel prevalente interesse delle categorie economiche.

La forma del decreto-legge è derivata inoltre, dall'urgenza di far conoscere alle camere di commercio, prima dell'inizio del 1978, di quali mezzi finanziari avrebbero potuto disporre per l'intero esercizio; ed anche dall'esigenza di disporre per immediata applicazione delle nuove tariffe.

Dunque, la logica per la soluzione adottata è la stessa del decreto-legge n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale.

La scelta della proposta di legge avrebbe impedito certamente alle camere di commercio di disporre di maggiori entrate per buona parte del 1978, aggravando ulteriormente i loro problemi, proprio in un momento in cui sono impegnate in uno sforzo per modernizzare gli uffici, attrezzandosi con sistemi automatici per registrazioni e certificazioni.

Quanto alle misure delle nuove tariffe proposte, queste rispondono all'esigenza di coprire i costi, analiticamente considerati. Tuttavia, da un esame in dettaglio delle singole voci di tariffa, è parso alla Commissione che gli aumenti apportati fossero troppo gravosi per cui sono stati proposti alcuni ritocchi che, specialmente suggerendo opportune modalità di applicazione, possono andare incontro alle esigenze vivamente prospettate dagli utilizzatori dei servizi camerali, bruscamente posti di fronte agli aumenti in questione.

Il decreto-legge introduce anche innovazioni per le successive modifiche concernenti la misura delle tariffe in parola, disponendo che queste sono apportate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze. Non si può non rilevare la logica di questa innovazione nella normativa riguardante le camere di commercio, che risponde ad esigenze che hanno trovato analoga soluzione in altri casi. Ad esempio, è con decreto del Presidente della Repubblica che sono modificate le tariffe per le visure catastali e addirittura con proprio decreto il Ministro dei trasporti ha provveduto a modificare le tariffe per le certificazioni rilasciate dall'Automobil Club, riguardanti il pubblico registro automobilistico. In entrambi i casi si tratta di tariffe riguardanti categorie di utenti più numerose di quelle che utilizzano i servizi camerali.

Tuttavia, anche in presenza delle perplessità avanzate nei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali e finanze e tesoro, si è ritenuto di dover sopprimere l'articolo 2, relativo alle successive modifiche delle tariffe, anche se occorrerà in seguito affrontare, attraverso un disegno di legge ordinario, il problema di delegificazione per evitare che il Parlamento si occupi delle variazioni delle tariffe per il rilascio dei certificati. La Commissione ha anche ritenuto opportuno introdurre un articolo 2-*bis* che risponde alla constatazione che con l'entrata in vigore della nuova tabella per molte imprese che operano nel settore del commercio internazionale gli oneri per diritti di segreteria ammontano a decine di milioni, per cui si ritiene giusto che queste imprese possano ottenere la documentazione necessaria per poter dedurre tali costi in sede di deter-

minazione del reddito ai fini delle imposte dirette. Naturalmente, qualora il rilascio della ricevuta implicasse oneri fiscali, tasse di quietanza eccetera, i relativi oneri saranno a carico degli interessati.

Alla luce delle considerazioni svolte e, almeno lo spero, sgombrato il campo dalle perplessità circa la forma del decreto-legge adottata per l'adeguamento delle tariffe nonchè dalle preoccupazioni relative alle successive modifiche delle tariffe stesse con la soppressione dell'articolo 2, raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge n. 1059, per la conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pollidoro. Ne ha facoltà.

P O L L I D O R O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo avuto modo di criticare più volte l'uso del decreto-legge da parte del Governo in materie e problemi dove non esistevano motivi di necessità e di urgenza. Questo decreto sottoposto alla nostra attenzione, recante norme per l'aumento delle tariffe delle camere di commercio per i diritti di segreteria, ha meno giustificazione di altri; in primo luogo perchè viene discusso prima che una parte delle competenze delle camere di commercio in base alla legge numero 382 sia trasferita alle regioni, cosa che ridurrà notevolmente le funzioni delle stesse camere di commercio; in secondo luogo perchè sarebbe stato opportuno — ma qui si denuncia un altro ritardo del Governo — discutere l'intera materia in occasione della legge di riforma delle camere di commercio, che comporterà la completa ristrutturazione di tali enti.

Tutto ciò avviene mentre assistiamo a resistenze di ogni genere al trasferimento alle regioni e agli enti locali, per le competenze già attribuite, sia dei mezzi finanziari sia del personale necessari per un normale funzionamento dell'istituto regionale.

Così ci si preoccupa delle camere di commercio, che dovranno ridurre personale e funzioni, ma non ci si preoccupa delle gravi difficoltà in cui le regioni devono operare in questi mesi, mentre sarebbe necessario rompere indugi e combattere resistenze per realizzare quella riforma dello Stato che significa anche maggiore efficienza dell'intera pubblica amministrazione e rigoroso contenimento della spesa pubblica. Fatte queste considerazioni, che sono analoghe a quelle formulate da vari Gruppi anche nelle Commissioni che hanno espresso il parere sul decreto in questione e nella Commissione di competenza, ci rendiamo conto che in questa fase transitoria per la vita delle camere di commercio occorre garantire loro, anche se ciò si sarebbe potuto fare con un disegno di legge, un finanziamento che ne assicuri la continuità operativa nelle materie di loro competenza.

Infatti, in mancanza dell'attribuzione alle camere di commercio delle aliquote ILOR, in base alla riforma tributaria, i contributi che sono loro assegnati in forma forfettaria non sono sufficienti alla vita di questi enti. Inoltre si rende necessario un adeguamento delle tariffe stesse il cui ultimo aggiornamento risale al 1950 e che perciò non sono corrispondenti alla notevole svalutazione della moneta di questi ultimi 27 anni.

Per queste ragioni il Gruppo comunista ha riconosciuto la necessità di compiere un adeguamento delle tariffe in accordo con tutti gli altri gruppi che si sono impegnati in questo dibattito.

Ma, pur riconoscendo tale necessità, abbiamo ritenuto eccessivi gli oneri che sarebbero gravati sugli utenti, secondo la tabella che il Ministero ha presentato, non tanto per i grandi imprenditori quanto per i piccoli operatori economici, commercianti, artigiani eccetera.

Abbiamo così concorso, insieme agli altri partiti, entrando nel merito, a un miglioramento sostanziale del provvedimento, operando una differenziazione secondo la diversa potenzialità economica degli operatori che debbono rivolgersi alle camere di commercio.

In questa logica la Commissione ha concluso il suo lavoro unitariamente elaboran-

do gli emendamenti presentati in Aula, prima di tutto esonerando dal pagamento di questi diritti gli uffici dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici e organismi che richiedono atti e fini assistenziali e previdenziali, come i patronati dei sindacati eccetera; in secondo luogo con la soppressione dell'articolo 2 che affidava a decreto presidenziale le future variazioni delle tariffe, cosa che avrebbe, anche secondo il parere della Commissione finanze e tesoro, avvicinato le tariffe della camera di commercio alla natura dei tributi; infine, riducendo le proposte fatte dal Governo di aumento di alcune tariffe, che avrebbero rappresentato un alto costo per le categorie economiche più deboli, in particolare per l'artigianato e per i commercianti, senza trascurare però di rivalutare il prezzo dei servizi prestati dalle camere di commercio, tenendo soprattutto conto della sensibile svalutazione della lira.

Si tratta perciò di un lavoro positivo che è il risultato della collaborazione dei vari Gruppi. Il Gruppo comunista tuttavia mantiene una riserva sul contenuto del punto 17-*bis* dell'allegato, relativo ai « diritti per iscrizioni nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il mero accertamento del possesso dell'idoneità professionale ». Abbiamo proposto la soppressione di questo punto, ma siamo del parere che si possa giungere a un accordo attraverso la riduzione a 10.000 lire di questa tariffa.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C A R B O N I , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo

* E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il relatore abbia giustamente inquadrato i termini del dibattito su questo provvedimento integrando la sua funzione in relazione al disegno di legge presentato a questo ramo del Parlamento sulla revisione del sistema delle camere di commercio nel nostro paese.

La polemica che si apre ogni qual volta si ricorre al decreto-legge è parzialmente scontata, ma nel caso specifico non trova adeguata giustificazione perchè questo provvedimento serve a colmare per l'anno 1978 alcune lacune dovute alla tendenza abbastanza diffusa, e peraltro giusta e corretta, ad adeguare ai costi le tariffe dei servizi che sono stati meccanizzati e che sono in via di specializzazione. Si impone quindi un aggiornamento non solo delle tariffe ma anche del contributo che le categorie imprenditoriali debbono dare al mantenimento delle camere di commercio.

Il lavoro svolto dalle Commissioni industria e affari costituzionali, pur senza voler negare il senso e il significato di quanto si deve deliberare per quanto riguarda l'articolo 2, ovviamente dovrà essere inserito nella nuova normativa sulle camere di commercio.

Concordiamo pertanto sulla soppressione dell'articolo 2 e sulla introduzione dell'articolo 2-*bis*, che sostanzialmente esonera sia le amministrazioni dello Stato, sia gli enti e patronati assistenziali e previdenziali dal pagamento delle tariffe.

Per quanto concerne in linea generale le proposte presentate dalla Commissione, anche se risulta particolarmente difficile fare una scomposizione delle singole voci e una ricostruzione del *quantum* generale, sono state apportate delle riduzioni di notevole entità. Vi era in merito una riserva, ma, avendo constatato l'accordo fra i Gruppi politici per quanto riguarda la modifica delle tabelle, abbiamo presentato solo una modifica all'emendamento al numero 1 della tabella con una richiesta di sostituzione della cifra di 3.000 lire in luogo di quella di 2.000 lire proposta dalla Commissione. Non credo comunque che allo stato attuale delle previsioni sia possibile accentuare una ricerca di differenziazione che possano ancora venir poste in essere e che potranno essere valutate dalle Ca-

mere una volta che si sia arrivati ad una raccolta di dati sufficientemente giustificativa.

Credo che per quanto concerne l'emendamento proposto al 17-*bis*, più che la quantificazione sia giusto rilevare la distinzione tra i ruoli speciali e i ruoli ordinari che sono indicati; quindi la differenza nell'iscrizione, al di là del valore quantitativo, dalle 20.000 alle 10.000 lire, ha un significato specifico per quanto attiene alla differenza di principio tra i diversi ruoli. Credo pertanto che il Governo possa accettare questa modificazione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Sono esonerati dal pagamento dei diritti gli uffici di Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti ed organismi che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali ».

L'articolo 2 è soppresso.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. — Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato ».

Nell'Allegato:

i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri . . . . . L. 2.000

2) Certificato di idoneità per aderire ad aste, appalti e simili . . . . . L. 5.000

3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali:

da 1 a 5 nominativi . . . L. 500
per ogni nominativo in più » 50

4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili . . . . . » 2.000

5) Vidimazione o autenticazione di firme . . . . . » 2.000 »;

il numero 10) è soppresso;

i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti:

« 12) Atti, certificati e dichiarazioni non compresi in altre voci . . . . . L. 2.000

13) Visura dei registri, ruoli, albi od elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

per il primo nominativo . » 2.000
per ogni nominativo in più » 300 »;

il numero 14) è soppresso;

i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:

« 15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilasciare in giornata qualora si sovverta a favore o su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo . . L. 2.000

16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo . L. 3.000 »;

dopo il numero 16) è inserito il seguente:

« 16-*bis*) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da corrispondere all'atto della domanda, e sempre che non si applichino i diritti previsti ai numeri 17) e 17-*bis*) . . . . L. 5.000 »;

il numero 17) è sostituito dal seguente:

« 17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita Commissione . . . . . L. 50.000 »;

dopo il numero 17) è inserito il seguente:

« 17-*bis*) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il mero accertamento del possesso dell'idoneità professionale . . . . . L. 20.000 ».

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati due emendamenti che si riferiscono all'allegato richiamato nell'articolo 1 del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Nell'allegato, al n. 1), *nel testo modificato dalla Commissione, sostituire la cifra*: « 2.000 » *con l'altra* « 3.000 ».

1. 1 IL GOVERNO

Nell'allegato, al n. 17-*bis*), *nel testo modificato dalla Commissione, sostituire la cifra* « 20.000 » *con l'altra* « 10.000 ».

1. 2 POLLASTRELLI, POLLIDORO, ZAVATTINI, MARANGONI, MARGOTTO, DE SIMONE, SPARANO, IANNARONE

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C A R B O N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

E R M I N E R O , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ribadisco il parere favorevole del Governo all'emendamento 1. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P O L L A S T R E L L I . Signor Presidente, vogliamo riaffermare quanto già il collega Pollidoro ha espresso nell'intervento iniziale ovvero che non possiamo riconoscere

effettivamente carattere di urgenza all'approvazione di un provvedimento su questa materia attraverso un decreto-legge, perchè la materia poteva essere benissimo affrontata con un normale disegno di legge nell'ambito soprattutto della riforma delle camere di commercio, il cui testo d'iniziativa del Governo è giunto proprio in questi giorni al Senato.

Ci siamo peraltro resi conto delle esigenze delle camere di commercio soprattutto in questa fase transitoria ed è per questo che abbiamo operato all'interno della Commissione per migliorare sotto certi aspetti il testo del decreto-legge.

Vogliamo comunque riaffermare che, mentre da una parte il Governo è così sollecito e sensibile nel prendere in esame queste esigenze delle camere di commercio, d'altra parte esistono, così come è stato rilevato anche dal collega Pollidoro, resistenze da parte del Governo e di vari ministeri in rapporto alle difficoltà in cui sono posti oggi regioni e comuni, di fronte al decreto numero 616, di attuazione della legge n. 382. Competenze e funzioni delle camere di commercio sono state demandate alle regioni e ai comuni e logica voleva che automaticamente dovessero essere trasferiti anche i mezzi finanziari ed il personale. Da quello però che si può evidenziare allo stato dei fatti risultano resistenze sotto questo profilo.

Nel merito del provvedimento siamo in condizioni di poter affermare di aver operato per ridurne la pesantezza soprattutto nei confronti dei piccoli operatori economici e inoltre di aver anche contribuito a sopprimere l'articolo 2, così come veniva indicato nel parere della Commissione affari costituzionali stessa, e ad esonerare i patronati di assistenza e di previdenza per quanto riguarda le richieste di atti e certificati dalle camere di commercio. Per questi motivi non possiamo esprimere un voto favorevole al testo nel suo complesso ed esprimiamo un voto di astensione sul disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 10,50*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari